

Roma, 9 gennaio 2026

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Dott. Attilio **VISCONTI**

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Eros **MANNINO**

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott.ssa Maddalena **DE LUCA**

e per conoscenza

Al Sottosegretario di Stato
On. Emanuele **PRISCO**

Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Floriana **LABBATE**

Oggetto: Fruizione dei permessi retribuiti Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - richiesta.

Egregi,
a seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte del personale in merito alla fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992, alla luce della normativa e delle circolari ministeriali successive e vigenti, la Scrivente ritiene necessario un chiarimento da parte della Direzione Centrale per le Risorse Umane univoco e applicabile in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Come sapete, la materia è stata chiarita dalla Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 8 del 5 settembre 2008, emanata in attuazione del Decreto-Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, da leggere congiuntamente alla precedente Circolare n. 7. La Circolare n. 8 ha superato alcune interpretazioni restrittive, in particolare in tema di frazionabilità dei permessi.

La Circolare, infatti, conferma quanto previsto dall'articolo 33 della Legge 104/1992: il lavoratore con disabilità grave certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, ha diritto, in alternativa, a:

- due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore a sei ore), oppure
- tre giorni interi di permesso retribuito al mese.

Le due modalità sono alternative e non cumulabili nello stesso mese.

Il limite massimo di 18 ore mensili trova applicazione esclusivamente nel caso in cui i tre giorni di permesso mensili vengano frazionati in ore, laddove tale possibilità sia

prevista dal contratto collettivo di riferimento. In caso di fruizione a giornate intere, non è previsto alcun limite orario: **ogni giornata di permesso deve essere considerata per intero, indipendentemente dall'orario di servizio svolto.**

Le medesime regole si applicano anche ai lavoratori che assistono familiari con disabilità grave (coniuge, parenti o affini entro il terzo grado).

Il trattamento giuridico di tali permessi non è stato modificato dal D.L. n. 112/2008, restando la disciplina demandata alla legge. Eventuali limiti orari possono essere introdotti esclusivamente dalla contrattazione collettiva solo in caso di fruizione frazionata.

Con il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, è stato inoltre introdotto l'articolo 2-bis alla Legge 104/1992, che rafforza il divieto di discriminazione e vieta qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti dei lavoratori che richiedono o usufruiscono dei benefici connessi alla disabilità propria o assistita, prevedendo specifiche sanzioni in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio dei diritti.

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce che:

- il tetto delle 18 ore è applicabile solo in caso di frazionamento orario dei 3 giorni;
- resta sempre salva l'alternativa delle 2 ore di permesso giornaliero, riconosciute direttamente dalla legge.
- la fruizione dei 3 giorni mensili non può essere limitata a 6 ore;

Si chiede pertanto di emanare una circolare sull'argomento che dia riporti correttamente le indicazioni del Ministero per la Pubblica Amministrazione, garantendo una corretta applicazione della Legge 104/1992 per tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, su tutto il territorio nazionale.

Certi di un sollecito e cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Nazionale
FP CGIL VVF
Mauro **GIULIANELLA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Giulianella'.